



## **STATUTO**

### **TITOLO I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Art. 1 - Costituzione**

E' costituita una associazione denominata "ESPACI OCCITAN".

L'Associazione ha finalità culturali, è composta da Enti Pubblici ed è senza fini di lucro.

##### **Art. 2 - Sede**

L'Associazione ha sede legale in Dronero, Via Val Maira n. 19 presso l'ex Caserma Alpina "A. Beltracco".

L'Associazione, nelle forme di legge, potrà istituire ed eventualmente sopprimere anche altrove (estero compreso) filiali, succursali, agenzie, uffici, rappresentanze ed uffici secondari.

##### **Art. 3 - Durata**

La durata dell'Associazione è stabilita sino al 31 dicembre 2030 (trentun dicembre duemilatrenta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

##### **Art. 4 - Finalità e oggetto**

L'Associazione ha lo scopo di promuovere l'identità culturale della popolazione delle Valli Occitane in Piemonte, di tutelarne e valorizzarne i patrimoni culturali, naturalistici, ambientali e paesaggistici; di sensibilizzare la comunità locale sulla propria identità culturale e linguistica, sulle prospettive di sviluppo sociale ed economico del proprio territorio e, in generale, di promuovere lo sviluppo sociale ed

economico del territorio anche come delimitato dai confini amministrativi delle Comunità Montane e degli Enti Pubblici aderenti all'Associazione.

Essa si propone di fornire tutti gli strumenti di supporto idonei a favorire il reperimento di risorse finanziarie proprie ed altrui per sostenere il Progetto Espaci Occitan - (Iniziativa Interreg. II - Italia/Francia) in particolare le attività di organizzazione dell'Istituto di Studi Occitani, del Museo Sonoro della Lingua Occitana, del Centro Turistico e Bottega Prodotti Tipici, della comunicazione, della promozione e del coordinamento del progetto e per la successiva gestione ordinaria dello stesso.

E' esclusa qualsiasi contribuzione dell'Associazione alle spese inerenti l'attività di ristrutturazione dei locali dell'ex caserma "A. Beltracco" in Dronero e delle spese di progettazione inerenti la stessa.

Le attività dell'Associazione, per il perseguimento delle finalità di cui sopra, consistono, in via esemplificativa:

- a) nell'elaborare strumenti programmatici o progettuali attraverso i quali reperire contributi e finanziamenti a livello locale, regionale, nazionale e comunitario utili ad adottare ogni misura di sostegno all'attività dell'Espaci Occitan e, in generale, agli obiettivi di valorizzazione e promozione dell'identità e della cultura delle Valli Occitane d'Italia;
- b) nel fornire alla popolazione residente, agli Enti locali, agli operatori economici e alle imprese di ogni dimensione e operanti in qualsivoglia settore, i servizi ritenuti necessari a migliorare i valori culturali e le prospettive di sviluppo del territorio in

senso lato;

c) nella tutela delle produzioni agroalimentari e artigianali realizzate anche attraverso la gestione del marchio collettivo "Espaci Occitan";

d) nella realizzazione di interventi ed azioni di comunicazione e promozione del marchio "Espaci Occitan" che la Comunità Montana Valle Maira, titolare dello stesso e socia fondatrice dell'Associazione, si impegna a mettere a disposizione dell'Associazione secondo le modalità che verranno concordate;

e) nella realizzazione di interventi ed azioni volte alla predisposizione di programmi per corsi di aggiornamento, itinerari didattici per le scuole sulla cultura e la lingua occitana, corsi d'appoggio sulla musica e la danza tradizionali;

f) nella realizzazione di interventi ed azioni volte a favorire la realizzazione di GEIE - Gruppi Europei di Interesse Economico - coordinando enti ed imprese dell'area occitana europea;

g) nella realizzazione di interventi ed azioni volte alla promozione turistica anche attraverso la creazione di un sistema informatizzato a rete sui territori delle Valli, coordinato con l'Espaci Occitan, con sedi o sportelli o centri di documentazione turistica organizzati nelle Comunità Montane di riferimento linguistico e culturale occitano;

h) nella realizzazione di interventi collettivi mirati alla riqualificazione dell'immagine e della qualità dei servizi ricettivi e della ristorazione offerti dalle imprese turistiche delle vallate occitane;

i) nella redazione di studi di fattibilità, piani d'intervento generali e di settore,

indagini e ricerche in campo culturale, sociale, economico ai fini della valorizzazione e tutela del territorio e delle sue produzioni;

l) nell'istituire forme stabili di collaborazione con dipartimenti universitari, istituti e centri di ricerca in Italia e all'Estero per favorire gli scambi di informazioni e la gestione di progetti di interesse comune;

m) nello svolgere attività di consulenza, oltrechè a favore degli enti pubblici associati, anche nei confronti delle associazioni culturali del territorio delle Valli Occitane;

n) nello svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che l'Associazione si propone anche attraverso la promozione, la costituzione e la partecipazione a società.

## **TITOLO II**

### **GLI ASSOCIATI**

#### **Art. 5**

Possono aderire all'Associazione gli enti pubblici dell'area territoriale di cultura e lingua occitana.

Gli enti che intendono aderire, osservate le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la loro attività, devono approvare lo statuto dell'Associazione e presentare richiesta al Consiglio Direttivo, il quale delibera in merito a maggioranza dei presenti.

Gli associati sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dall'Assemblea.

## **Art. 6**

Gli associati che intendono recedere dalla Associazione devono darne comunicazione con lettera raccomandata entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno ed il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

## **TITOLO III**

### **GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

## **Art. 7**

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'assemblea degli associati;
- b) il consiglio direttivo;
- c) i revisori dei conti.

## **Art. 8 - L'assemblea degli associati**

L'assemblea degli associati è costituita dai rappresentanti purchè componenti di organi elettivi di tutti gli enti pubblici aderenti all'Associazione.

Compiti dell'assemblea sono:

- a) eleggere il Consiglio Direttivo;
- b) approvare il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
- c) definire il programma annuale delle attività dell'Associazione;
- d) nominare i revisori dei conti;
- e) definire gli importi delle quote annuali di associazione;
- f) definire l'eventuale pianta organica dell'Associazione;
- g) apportare modifiche allo statuto, con le modalità ed i limiti previsti al successivo

articolo 12;

h) approvare, anche su proposta del Consiglio Direttivo o degli associati, appositi regolamenti;

i) ogni altro argomento sottoposto all'assemblea da parte del Consiglio Direttivo.

L'assemblea degli associati è convocata dal Presidente dell'Associazione anche a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, non meno di 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da parte di almeno un decimo degli associati.

Si riunisce almeno due volte all'anno, a Dronero o in altra località da indicarsi nell'avviso di convocazione, per provvedere e per deliberare sul bilancio, sul consuntivo e sull'importo delle quote annuali.

La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati ai soci per lettera raccomandata o con altri mezzi idonei.

#### **Art. 9.**

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i rappresentanti degli associati che si trovino in regola col pagamento della quota di associazione.

Ciascun associato potrà rappresentare uno o più altri associati purchè munito di regolare delega scritta.

I rappresentanti degli enti associati cessano dall'incarico con la nomina del nuovo organo elettivo del proprio ente.

Per la costituzione legale dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è

necessario l'intervento di tanti associati che rappresentino almeno la metà degli aderenti.

Non raggiungendo questo numero di voti, la sessione è rimandata a non più di 7 (sette) giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione, fatte salve le speciali maggioranze previste dal codice civile per determinate deliberazioni, l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli aderenti presenti o rappresentati. La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

Almeno cinque associati, ricevuta la convocazione, possono richiedere al Presidente l'iscrizione di nuovi punti all'ordine del giorno.

#### **Art. 10**

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti degli associati presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta rilasciata da altro associato.

Ciascun associato non può rappresentare, in assemblea, più di due altri enti associati.

#### **Art. 11**

L'assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge, con votazione palese, tra gli associati presenti un presidente.

Il verbale dell'assemblea è redatto da un segretario che può essere un funzionario dipendente dall'Associazione o convenzionato con essa, oppure un associato presente nominato all'inizio della sessione.

Il verbale deve essere sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario.

## **Art. 12**

Gli associati riuniti in assemblea possono modificare il presente statuto.

Per la validità delle deliberazioni di cui al precedente comma, è necessaria la presenza, sia di prima che di seconda convocazione, di più della metà degli associati ed il consenso di tre quinti dei voti presenti o rappresentati.

Per la modifica degli scopi dell'Associazione stabiliti dai precedenti articoli 1 e 4 occorre procedere a due votazioni in sedute diverse dall'assemblea degli associati, tenute a non meno di tre mesi l'una dall'altra e con il voto favorevole in ciascuna votazione di almeno i sette decimi degli associati.

## **Art. 13 - Il consiglio direttivo**

Il consiglio direttivo è nominato dall'assemblea con votazione segreta ed è composto da non meno di 5 (cinque) membri e da non più di 15 (quindici).

Tale carica sociale dovrà essere ricoperta da eletti degli enti pubblici aderenti all'Associazione.

Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell'atto costitutivo. Il consiglio direttivo dura in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

I consiglieri cessano dall'incarico con la nomina del nuovo rappresentante dell'Ente pubblico che li ha nominati all'interno dell'assemblea.

In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea, che provvede alla loro



sostituzione.

Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno della metà più uno, l'intero consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

In tal caso il Presidente uscente è tenuto a convocare entro trenta giorni l'assemblea degli associati per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

La carica di consigliere è gratuita.

#### **Art. 14**

Il consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il consiglio:

- a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- b) decide sugli investimenti patrimoniali;
- c) propone l'importo delle quote annue di associazione all'assemblea degli associati;
- d) delibera sull'ammissione degli associati;
- e) decide, nell'ambito del programma annuale approvato dall'assemblea degli associati, le attività e le iniziative dell'Associazione e la collaborazione con i terzi;
- f) approva i progetti di bilancio preventivo, il rendiconto finanziario e lo stato patrimoniale da presentare all'assemblea degli associati;
- g) stabilisce le prestazioni di servizi agli associati ed ai terzi e le relative norme e modalità;

h) nomina il Direttore;

i) nell'ambito della pianta organica eventualmente definita dall'assemblea degli associati, nomina e revoca dirigenti e funzionari e impiegati ed emana ogni provvedimento riguardante il personale;

l) conferisce e revoca procure.

Il Consiglio si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del Presidente o di almeno un quarto dei consiglieri e comunque non meno di una volta ogni tre mesi.

#### **Art. 15**

Le sedute del Consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno la metà più uno dei consiglieri.

Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza dei voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

#### **Art. 16**

Il consiglio direttivo elegge, con votazione palese, nel suo seno un Presidente e due vice presidenti.

La firma e la rappresentanza legale dell'associazione sono conferite al Presidente e possono essere delegate dallo stesso ai vice presidenti.

#### **Art. 17 - Il Direttore**

Ai fini del conseguimento dello scopo sociale il Consiglio Direttivo potrà affidare la direzione dell'Associazione Espaci Occitan ad un direttore.

Il direttore deve curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo, nonchè curare l'esecuzione e

l'attuazione delle delibere.

Il direttore risponde del suo operato al Consiglio Direttivo ed all'assemblea degli associati.

Al direttore può essere accordato un compenso ed un rimborso spese per la sua attività.

#### **Art. 18 - I revisori dei conti**

L'assemblea degli associati elegge, con votazione segreta, tre revisori dei conti.

I revisori dei conti possono essere eletti tra i membri dell'assemblea degli associati o tra persone esterne agli enti pubblici aderenti all'Associazione, purchè in possesso di adeguate esperienze amministrative, giuridiche o contabili.

I revisori dei conti sono invitati ad assistere senza diritto di voto alle riunioni del consiglio direttivo, esaminano e approvano, sottoscrivendolo, il rendiconto annuale e lo stato patrimoniale da presentare all'assemblea degli associati.

I revisori dei conti sono nominati per un triennio e cessano comunque dal loro incarico con il rinnovo dell'assemblea degli associati.

La carica di revisore dei conti è gratuita.

### **TITOLO IV**

#### **IL PATRIMONIO**

##### **Art. 19**

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote annuali di associazione, di pari importo per ciascun associato;
- b) proventi per prestazioni di servizi vari agli associati od a terzi;

c) contributi volontari, lasciti, donazioni.

#### **Art. 20**

Entro il 30 (trenta) novembre di ogni anno, il consiglio direttivo propone all'Assemblea degli associati i progetti di bilancio preventivo e l'ammontare delle quote di associazione per l'anno successivo.

Entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno il Consiglio Direttivo propone all'assemblea degli associati, per l'approvazione, il conto consuntivo dell'esercizio precedente.

Entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno gli associati debbono versare la quota annuale di associazione.

#### **Art. 21**

In caso di scioglimento l'assemblea degli associati delibererà la destinazione del patrimonio dell'Associazione.

#### **Art. 22**

Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto si osservano le disposizioni del Codice Civile.